

COMUNE DI CUCEGLIO

PARERE DEL REVISORE SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E

ASSESTAMENTO GENERALE

Parere numero 16 del 25 novembre 2020

Il sottoscritto Paolo Binello, revisore dei conti del Comune di Cuceglia, nominato con delibera dell'organo consiliare numero 20 del 29 luglio 2019 ai sensi dell'articolo 267 del TUEL esprime il parere di competenza.

PREMESSA

In data 08.07.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In data 29.06.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di euro **64.337,44** così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		122.020,64
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		500,00
	Totale parte accantonata (B)	122.520,64
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		41,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	41,18
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	13.733,39
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-71.957,77
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Si dà atto che è intervenuta la variazione di Bilancio nel corso del 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 06.10.2020 avente ad oggetto: "ART. 175 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022 E VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: APPROVAZIONE".

E' stata sottoposta al Revisore Unico, Dott. Paolo Binello, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento oggetto del presente parere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto

dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;

- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non stati segnalati debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità"

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2020 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	5.816,71		5.816,71
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	13.908,00		13.908,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	631.888,13	86,00	631.974,13
2	Trasferimenti correnti	41.794,49	4.101,58	45.896,07
3	Entrate extratributarie	48.500,00	-	48.500,00
4	Entrate in conto capitale	87.926,89	9.604,84	97.531,73
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	-		-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00		500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	162.740,00	3.000,00	165.740,00
	Totale	1.472.849,51	16.792,42	1.489.641,93
	Totale generale delle entrate	1.492.574,22	16.792,42	1.509.366,64
	Disavanzo di amministrazione			
1	Spese correnti	631.073,88	4.187,58	635.261,46
2	Spese in conto capitale	101.834,89	9.604,84	111.439,73

Parere del Revisore su salvaguardia e assestamento

3	Spese per incremento di attività finanziarie	-		-
4	Rimborso di prestiti	75.714,84		75.714,84
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	500.000,00		500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	162.740,00	3.000,00	165.740,00
	Totale generale delle spese	1.471.363,61	16.792,42	1.488.156,03

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		121.850,02		
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 5.816,71	0,00	0,00
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 21.210,61	21.210,61	21.210,61
B)	Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 726.370,20 0,00	679.688,13 0,00	676.718,00 0,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	0,00	0,00
D)	Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 635.261,46 0,00 27.699,82	579.909,34 0,00 29.157,71	579.500,02 0,00 29.157,71
E)	Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00
F)	Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-) 75.714,84 0,00 0,00	78.568,18 0,00 0,00	76.007,37 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H)	Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00 0,00	-	-
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P)	Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	-	-
Q)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 13.908,00	0,00	0,00
R)	Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 97.531,73	50.000,00	50.000,00

Parere del Revisore su salvaguardia e assestamento

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	111.439,73 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Il Revisore prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio. Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni effettuate è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza, che in conto residui.

Asti, 25 novembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI

dottor Paolo Binello



Parere del Revisore su salvaguardia e assestamento